

COMUNE DI TRENTO

n. rep.

CONTRATTO DI APPALTO

Oggetto: progetti occupazionale in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli – intervento 3.3.D – nel settore dei servizi ausiliari di tipo sociale anno 2021 e 2022.

Importo contrattuale: euro 204.016,00 (euro duecentoventimilasedici) compresi oneri di sicurezza e oneri fiscali esclusi

CIG: 86878375E4 - CUP: D66G21000140007

In Trento presso gli uffici comunali di via Belenzani n. 19, in esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale n.

15/ di data giugno 2021, esecutiva fra

COMUNE DI TRENTO, con sede in Trento, via Belenzani n. 19 numero di codice fiscale 00355870221, rappresentato dalla dott.ssa Sabrina Redolfi, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede del Comune di Trento, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale come da decreto sindacale di data 30 dicembre n. 96/2020/05 prot. 306231 e ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e **COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, con sede legale in Lavis (Tn), via Carlo Sette n. 15, iscritta nel Registro imprese di Trento con numero di iscrizione REA – TN -108728, codice fiscale e partita I.V.A. n.00998840227, a mezzo del legale rappresentante, sig. Renato Brugnara, nato a Trento il 3 giugno 1974, domiciliato ai fini del presente atto, nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante dell'Impresa, presso la sede della Cooperativa medesima;

premesse

- che a seguito di gara elettronica aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed esperita nelle sedute di gara dd. 27 aprile 2021, 28 aprile 2021, 03 maggio 2021, 11 maggio 2021 (seduta riservata della commissione tecnica), 17 maggio 2021 e da ultimo il 21 maggio 2021, come da verbali assunti agli atti dell'Amministrazione comunale, ai quale le parti fanno, per ogni e qualsiasi effetto, espresso richiamo e rinvio, il servizio in argomento è stato aggiudicato alla cooperativa PAGANELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

- che con determinazione dirigenziale del Servizio Welfare e Coesione sociale n. 15/___ di data _____, esecutiva, è stata confermata l'aggiudicazione ed è stata affidato la gestione del servizio alla Paganella società cooperativa;

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento dei servizi ai cittadini e di agevolare ed avviare il progetto di inserimento lavorativo delle persone beneficiare dell'intervento 3.3.D che si trovano in condizione di svantaggio occupazionale, è stato ordinato alla Paganella società cooperativa sociale l'avvio del servizio in via anticipata nelle more della stipula del contratto, come da comunicazione trasmessa via PEC il _____, di cui al protocollo Pi.tre n. _____;

- che, quanto all'assenza di motivi ostativi ai fini antimafia, con richiamo all'art. 1 commi 52 e 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m. la Paganella società cooperativa sociale risulta iscritta nella c.d. "white list" tenuta dal Commissariato del Governo di Trento con la dicitura "aggiornata fino al 09.10.2021";

- che nel testo del presente atto, ove brevità lo richieda, il Comune di Trento e la Paganella società cooperativa sociale saranno chiamati anche, rispettivamente, Comune e la cooperativa;

tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,

gli intervenuti signori

stipulano

1) Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, affida alla PAGANELLA società cooperativa sociale che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, il servizio di attuazione dell'intervento 3.3.D. (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli) nell'ambito dei "servizi ausiliari di tipo sociale" del Comune di Trento.

Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che l'affidamento del servizio avviene mediante l'assegnazione alle squadre di interventi precisi ed in base alle prestazioni eseguite.

L'esecuzione del servizio sarà diretta dalla dott.ssa Paola Andrighettoni, sotto l'alta sorveglianza della dott.ssa Sabrina Redolfi, Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale del Comune di Trento, la quale svolge le funzioni di responsabile del procedimento secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed ai sensi dell'art. 49 comma 2-*bis* del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.

2) La cooperativa si impegna ed obbliga ad eseguire il servizio predetto a regola d'arte alle condizioni e ai patti di cui:

- a) alla lettere di invito alla gara telematica;
- b) alla relazione tecnica e perizia di spesa;
- c) al Capitolato d'Appalto che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- d) alla propria offerta tecnica ed economica costituito dai documenti informatici firmati digitalmente che trovasi registrati nel Sistema di negoziazione elettronica Mercurio/Me-pat;

La cooperativa dichiara di aver preso conoscenza delle modalità di esecuzione

del servizio e degli elaborati sopra citati specificando di conoscerne perfettamente il contenuto e significato.

Le parti dichiarano ad ogni effetto, dandosene reciprocamente atto, che gli elaborati sopra individuati costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati al medesimo, specificando di conoscerne il contenuto e il significato con riguardo al servizio in oggetto.

3) Il corrispettivo viene determinato nell'importo complessivo di euro 204.016,00 (euro duecentoquattromilasedici) da maggiorarsi dell'I.V.A. derivante dalla somma di:

a) euro 172.600,00 (euro centosettaduemilaseicento) per costi della manodopera (lavoratori, caposquadra e coordinatore) non soggetti a ribasso;

b) euro 17.850,00 (euro diciassettemilaottococinquanta) per oneri della sicurezza interferenziali da covid-19 non soggetti a ribasso.

c) euro 13.566,00 (euro tredicimilacinquecentosessantasei) per spese generali e di gestione derivante dall'offerta della cooperativa sull'importo ribassabile, comprensivi di euro 6.312,00 (seimilatrecentododici) per gli oneri propri di sicurezza aziendale.

Le parti si danno reciprocamente atto che a norma della lettera di invito prot. 82672 del 29.03.2021 e per quanto specificato nel capitolato d'appalto il prezzo contrattuale deriva dalla sommatoria della voce a) e b) di cui sopra non soggette a ribasso e dall'applicazione alla voce c) spese generali e di gestione. Il corrispettivo nel limite massimo del prezzo di contratto viene rideterminato proporzionalmente in caso di durata inferiore del servizio.

4) Il servizio decorre dalla data del verbale di consegna dello stesso, secondo l'ordine di esecuzione anticipata del servizio di data _____, e dovrà concludersi improrogabilmente entro il 31 dicembre 2022 secondo quanto stabilito all'art. 5 del Capitolato "Durata del contratto, valore stimato del contratto, corrispetti-

vo”.

5) Le parti si danno reciprocamente atto che la cooperativa avrà diritto a pagamenti a cadenza bimestrale sulla base di un computo specifico evidenziato all'art. 5, comma 7 del capitolato.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti si indica nella persona del signor _____, nella sua qualità di rappresentante di Paganella cooperativa sociale o altra persona a ciò legittimata da patti sociali riscontrabili agli atti camerali con nominativo previamente comunicato all'Amministrazione appaltante - il soggetto legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare.

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale (attualmente UNICREDIT S.p.A. con recapito in Trento, via Galileo Galilei n. 1), secondo le modalità che la cooperativa indicherà in fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in materia di contabilità dell'Amministrazione comunale e con quanto convenuto con il presente contratto.

Per il pagamento la cooperativa dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il Sdl (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il codice univoco ufficio (ERQ01K), il codice CIG (86878375E4) e il codice CUP (D66G21000140007).

L'Amministrazione non risponde dei ritardi e del rifiuto conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.

Le parti si danno espressamente atto ed accettano le “modalità di pagamento e fatturazione del compenso”, di cui all'art. 8 del capitolato ed in particolare che il termine per l'accertamento della conformità dell'esecuzione dei vari acconti è di 30 (trenta giorni) a decorrere dalla procedura diretta ad accertare la conformità del servizio svolto secondo quanto sopra descritto e che il termine per disporre

il pagamento degli importi dovuti in base ai vari acconti è pari a 50 (cinquanta) giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.

Le parti si danno espressamente atto ed accettano che ai pagamenti viene effettuata la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs 50/2016. La ritenuta è portata in deduzione dell'importo imponibile. Le ritenute possono essere svincolate esclusivamente in sede di liquidazione finale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il pagamento della rata a saldo del corrispettivo è subordinato al definitivo accertamento da parte dell'Amministrazione della regolarità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto alle prescrizioni del contratto stesso ed avviene entro 50 giorni dall'accertamento stesso oppure entro 50 giorni dal ricevimento della fattura qualora la fattura sia ricevuta in data successiva a quella di accertamento della regolare esecuzione del contratto. Per l'espletamento, da parte dell'Amministrazione della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione si riserva il termine massimo di giorni 30.

6) La Cooperativa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..

A mente dell'articolo 3 comma 9-*bis* della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione

concedente.

In ossequio alla normativa citata, la stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola.

7) La cauzione definitiva ammonta ad Euro _____ (_____) e viene assolta mediante garanzia fideiussoria n. _____ emessa in data _____ da _____

La cauzione definitiva risulta sottoscritta a favore del Comune di Trento dal legale rappresentante di _____, con sede legale in via _____, _____

8) La cooperativa prende atto che l'esecuzione del servizio è altresì sottoposta alle disposizioni previste dalla L.P. 23/1990 (e regolamento di attuazione), dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, dalla L.P. 2/2016, dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. (per quanto compatibile con le disposizioni legislative prima richiamate), dal Codice Civile, D.Lgs. 81/2008 e s.m., dalle linee guida ANAC, norme tutte che il legale rappresentante della cooperativa dichiara di conoscere.

9) Le parti si danno reciprocamente atto che è vietato il subappalto.

10) La cooperativa e il personale impiegato dalla stessa hanno l'obbligo di rispettare al riseratezza delle informazioni di cui vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio, oltreché di tenere una condotta conforme e adeguata all'adempimento delle mansioni da espletare.

11) Il Comune di Trento e la cooperativa sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003). Ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE 2016/679, la cooperativa è nominata responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, di cui al protocollo n. _____ del _____.

10) Le parti prendono atto che qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto il foro competente è quello di Trento.

11) La Cooperativa dichiara a tutti gli effetti del presente atto:

a) di eleggere ai fini del presente contratto il proprio domicilio presso la propria sede sita in via _____ - _____;

b) che il proprio domicilio fiscale è il seguente: via _____.

La Cooperativa prende atto che, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendenti dal presente contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante della cooperativa medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio, oppure al domicilio eletto ai sensi della lettera a) del precedente comma.

12) La cooperativa prende atto che il Comune di Trento ha approvato con deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016, n. 250, il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trento; detto Codice è rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.trento.it) e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'art. 2 i contenuti del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della cooperativa.

La cooperativa prende atto che in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice da parte dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo della coope-

rativa stessa accertati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione stessa, previa instaurazione del contraddittorio con la cooperativa, ha la facoltà di risolvere il contratto in danno della cooperativa con tutte le conseguenze a carico della cooperativa previste dalla normativa vigente per il caso di risoluzione del contratto in danno della cooperativa.

14) Le parti si danno reciprocamente atto che costituisce parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato allo stesso il “Patto di integrità tra il Comune di Trento e gli operatori economici partecipanti alle gare” che, debitamente sottoscritto dalle parti stese, si trova depositato agli atti comunali. Le parti con la sottoscrizione del presente contratto confermano espressamente di avere ben compreso il contenuto del documento in questione e di avere contezza delle conseguenze ivi previste in caso di inosservanza degli obblighi, che potranno tradursi anche nella risoluzione del presente contratto per grave inadempimento.

15) Il signor Renato Bugnara, a norma dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. consapevole della responsabilità anche penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che la cooperativa dallo stesso rappresentata in questa sede non è soggetta a sanzioni o provvedimenti interdittivi comportanti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione medesima.

16) Tutte le spese per ed in causa del presente atto, registrazione, diritti di segreteria, bolli e tasse ed ogni altra, nessuna esclusa, stanno a carico della Cooperativa, ferme restando le agevolazioni fiscali riservate alle cooperative sociali fra cui l'art. 82 commi 1 e 5, D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m. in materia di esenzione da bollo in modo assoluto, in quanto “cooperativa sociale” iscritta

all'Albo nazionale con il numero .

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m. trattandosi di scrittura privata riguardante esclusivamente operazioni soggette ad I.V.A..

17) Le parti, come sopra rappresentate, dichiarano di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli del presente contratto indicati ai numeri X X X X , e per questo motivo, trattandosi di contratto formato digitalmente, si provvede altresì alla sottoscrizione digitale di idoneo file consistente nell'approvazione in forma specifica delle clausole ut supra.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale.